**TRIBUNALE DI SASSARI.**

**INFORMATIVA PER IL DEBITORE**

I creditori hanno chiesto al Tribunale di vendere i beni immobili pignorati di sua proprietà, allo scopo di pagare, con il ricavato tutti i suoi debiti.

*La procedura di vendita è stata assegnato al Giudice dell’Esecuzione Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed iscritta al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ R. Es. Tribunale di Sassari.*

**COSA ACCADRÀ ORA:**

Il giudice dell’esecuzione ha già nominato un custode e un esperto stimatore (cioè un tecnico iscritto

all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale) per valutare il suo immobile.

L’esperto, prima di iniziare le sue operazioni, la avviserà e farà un sopralluogo nel bene e, una volta effettuata la stima, depositerà la sua relazione.

***Il Giudice dell’esecuzione ha già fissato per il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’udienza per esaminare tale relazione di stima ed in quella occasione sarà inoltre ordinata la vendita dell’immobile, in genere a circa 4 mesi di distanza dalla udienza.***

***Il Giudice dell’esecuzione ha anche già nominato un Custode Giudiziario e può ordinare la liberazione dell’immobile, già al momento dell’ordinanza di vendita, qualora lo ritenga opportuno per vendere quanto prima l’immobile. Qualora venga emanato questo ordine lei dovrà pertanto abbandonare l’immobile entro il termine che le sarà accordato, di norma 60 giorni.***

Le verrà, pertanto, consentito di continuare ad abitare nell’immobile fino all’ordinanza di vendita, se però il giudice dovesse constatare che con il suo comportamento lei intende fare ostruzionismo (es. rifiutandosi di far visitare l’immobile all’esperto o ai possibili acquirenti), potrà disporre l’immediato rilascio del bene anche prima della scadenza sopra indicata.

**COSA CONVIENE FARE:**

E’ ancora possibile porre rimedio alla situazione sopra descritta, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi o di un professionista nominato dal Tribunale, concludendo con tutti i creditori un accordo di composizione della crisi oppure proponendo agli stessi un piano del consumatore, così come le è stato già indicato in atto di precetto.

Per tali procedure, tuttavia, è necessaria l’assistenza di un legale.

Se lei può pagare tutto, è possibile chiedere la c.d. conversione del pignoramento a patto che si abbia la disponibilità di una somma da versare subito pari ad un quinto dei debiti.

Per avvalersi del procedimento indicato è necessario presentare al giudice un’istanza corredata da un deposito in denaro di una somma pari ad un quinto del totale dei crediti vantati nei suoi confronti dal creditore procedente e dai creditori intervenuti.

Per maggiori particolari, è possibile chiedere informazioni al custode.

È però necessario che l’istanza di conversione sia presentata il più presto possibile. L’istanza di conversione è, infatti, inammissibile se presentata dopo che il giudice abbia autorizzato la vendita del bene o disposto la sua assegnazione.

È poi in ogni caso conveniente pagare tempestivamente perché il credito vantato da ciascun creditore è destinato ad aumentare a causa degli interessi che maturano periodicamente e delle spese.

Inoltre sono poste a suo carico anche le spese di procedura e degli avvocati dei creditori, che aumentano via via con il passare del tempo: è pertanto suo interesse attivarsi subito.

Ad esempio, se riesce a proporre l’istanza di conversione prima che il perito faccia la perizia, risparmierà il compenso al professionista; se evita la fissazione della vendita, risparmierà le spese di pubblicità oltre agli onorari degli avvocati.

Sono a suo carico, infatti, in primo luogo, le spese relative allo svolgimento della procedura ed, in secondo luogo, le spese legali sostenute da ciascuno dei creditori.

Per maggiori particolari, è possibile chiedere informazioni al custode.

Se lei è in grado di pagare solo una parte dei suoi debiti, è necessario proporre –a tutti i creditori che

partecipano alla vendita - un accordo, secondo le sue possibilità. Un accordo potrebbe prevedere ad esempio una riduzione del capitale e/o degli interessi, in misura varia (e che dipende da molteplici fattori: valore del bene pignorato, serietà della proposta, tempi di pagamento ecc.), ed anche una dilazione nei pagamenti.

I creditori in genere sono disponibili ad esaminare proposte serie, anche a costo di una decurtazione del proprio credito o della concessione di rateazioni.

Qualsiasi trattativa deve essere condotta con tutti i creditori che partecipano al processo: basta infatti che un solo creditore chieda la vendita perché si debba disporre la vendita

Per i motivi già illustrati è consigliabile che anche le proposte transattive siano fatte ai creditori il più presto possibile.

Se non è in grado di pagare nulla, è ben possibile che cerchi lei un acquirente, privatamente.

L’esistenza del pignoramento non impedisce, infatti, la vendita dell’immobile da parte sua purché vi sia il consenso dei creditori ai quali sarà versato il ricavato della vendita, nei limiti del loro credito. In questo caso i creditori contestualmente all’incasso delle somme autorizzeranno la cancellazione delle eventuali ipoteche e del pignoramento.

In questo modo si potrà evitare che, di vendita in vendita, il valore del bene scenda fino a giungere dopo poche vendite negative ad un valore pari anche al 15-10% di quello stabilito dal perito.

La soluzione di trovare un acquirente “privato” è preferibile soprattutto se il valore degli immobili è

superiore al valore dei debiti. Se infatti, una volta venduto l’immobile e pagati i creditori, residua parte del prezzo, essa spetterà a lei: e tale parte sarà tanto maggiore tanto più si sarà venduto il bene ad un buon prezzo.

**IN OGNI CASO:**

È previsto dall’art. 624 *bis* del codice di procedura civile che, su richiesta di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo (provvedimento del giudice, atto di notaio o titolo di credito, come cambiale o assegno, per esempio), il processo, sentito il parere del debitore, possa essere sospeso fino ad un tempo massimo di ventiquattro mesi.

Si tratta di una sospensione che può essere disposta una sola volta (anche se concessa per un tempo inferiore a quello massimo di due anni) e la relativa richiesta può essere proposta soltanto fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto per la vendita senza incanto.

Nel caso in cui la sospensione venga disposta dopo che è stata eseguita la pubblicità per la vendita, le spese sono maggiori ed aumentano anche perché va pubblicato sul sito Internet il provvedimento di sospensione.

Tuttavia è necessario il consenso di tutti i creditori poiché se un solo creditore munito di titolo esecutivo si oppone alla sospensione concordata ovvero ne chiede, in qualsiasi momento, la revoca la procedura deve proseguire.

Consideri, inoltre, che nel processo, dopo il suo inizio, possono far valere pretese in suo danno anche altri creditori, oltre a quelli che lo hanno iniziato; peraltro, se ci sono più processi contro di lei (perché ognuno dei creditori ha iniziato un suo processo nei suoi confronti) essi saranno riuniti in uno solo: in questo caso, deve trattare con tutti i creditori di ciascun procedimento.

Per sapere chi sono e quanti sono oggi i creditori della procedura, è possibile chiedere informazioni al custode.

**AVVERTENZA SU RESIDENZA O DOMICILIO:**

Se non lo ha già fatto, a seguito dell’invito contenuto nell’atto di pignoramento, il debitore deve effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione (Tribunale di Sassari, via Roma) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del Tribunale.

In mancanza della dichiarazione di residenza o della elezione di domicilio tutti gli atti e gli avvisi diretti al debitore saranno comunicati presso la cancelleria.

Di questi avvisi, pertanto, potrebbe non avere mai effettiva conoscenza e la procedura potrebbe concludersi validamente nei suoi confronti senza che lei ne abbia saputo nulla.

Si rammenta, ancora, che la opposizione alla esecuzione può essere proposta esclusivamente prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione quando si intenda contestare la impignorabilità dei beni ovvero lamentare la insussistenza del diritto dei creditori a procedere esecutivamente in relazione a fatti già verificatisi alla data di emanazione delle ordinanze di vendita ovvero di assegnazione (ad esempio: pagamento del debito ovvero caducazione per fatto sopravvenuto del titolo esecutivo).

**RUOLO DEL CUSTODE E DOVERI DELL’OCCUPANTE L’IMMOBILE**

Il Giudice dell’esecuzione ha nominato il custode dell’immobile, che risulta dal provvedimento di nomina che è stato a lei notificato insieme al presente atto.

Il custode giudiziario deve effettuare un primo accesso presso l’immobile pignorato e verificare se il bene è occupato dal debitore esecutato ovvero da terzi.

Tra i compiti del custode, che le verranno dallo stesso illustrati, vi è anche quello di informarla dello stato del processo esecutivo che si svolge in suo danno nonché dei doveri dell’occupante dell’immobile, che vengono qui di seguito precisati:

- l’occupante è divenuto *“mero detentore”* dell’unità immobiliare pignorata e, nel caso si tratti della

parte esecutata, potrà continuare ad abitarla alle condizioni previste dall’art. 560 c.p.c. per i 10 mesi concessi dal giudice dell’esecuzione;

- l’occupante deve consentire i sopralluoghi dell’esperto estimatore anche all’interno dell’immobile;

- l’occupante non deve in alcun modo ostacolare o comunque rendere difficoltosa l’attività del custode;

- ove l’immobile sia ancora occupato quando è stata disposta la vendita, nei giorni preventivamente concordati con il custode l’occupante deve farsi trovare in casa per consentirne la visita da parte dei terzi interessati all’acquisto del bene accompagnati dal custode (o da suo ausiliario);

- la parte esecutata deve provvedere al regolare pagamento delle spese condominiali nelle more della

procedura ed astenersi dal percepire i frutti e le rendite del bene, che saranno invece acquisiti dalla procedura;

- in caso di mancata collaborazione o di mancato pagamento delle spese condominiali o di inadeguata

conservazione del bene pignorato, o, come già detto, nel caso in cui vi sarà qualsiasi comportamento

ostruzionistico il giudice potrà revocare l’autorizzazione ad abitare l’immobile e comunque potrà ordinare l’immediata liberazione del bene.

Si precisa che per occupante si intende chiunque utilizzi l’immobile e, dunque, non solo l’esecutato e i suoi familiari, ma qualunque altro soggetto, indipendentemente dal rapporto che intercorre tra questo ed il debitore.

Il debitore esecutato potrà chiedere al custode qualsiasi ulteriore informazione.

**AVVERTENZE PER I COMPROPRIETARI:**

I creditori hanno chiesto di vendere la parte dell’immobile di proprietà del debitore, allo scopo di pagare, con il ricavato, i debiti.

Anche se voi comproprietari non siete debitori, il Tribunale può vendere tutto l’immobile (e quindi anche la vostra quota).

Se siete in grado di acquistare la quota del debitore, fatelo presente al giudice o al custode.

In tal caso, si potrà procedere allo scioglimento della comunione con un processo di divisione che si svolge dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione; la somma versata per l’acquisto della quota si sostituirà alla quota pignorata ed il bene verrà attribuito per intero ad uno o più dei comproprietari, diversi dal debitore, che ne abbiano fatto richiesta e pagato la quota.

L’altra soluzione per evitare la vendita è che raggiungiate un accordo con i creditori pagando i debiti per conto dell’esecutato.